



Decreto Presidenziale

n. 14/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga.

Il Presidente

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**TENUTO CONTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**RAVVISATA** la necessità di attuare delle misure di prevenzione;

**CONSIDERATO** che il lavoro agile, disciplinato dalla Legge n. 81 del 2017, consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato la cui prestazione è eseguita in parte all'interno





dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, potendosi applicare anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

**VISTO** che il DPCM del 4 marzo 2020 all' articolo I, lettera n) prevede che il lavoro agile possa essere applicato in costanza di stato di emergenza ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della Legge n. 81/2017, anche in assenza di accordi individuali ivi previsti;

**VISTA** anche la circolare della Funzione Pubblica 1/2020 del 4 marzo 2020, in particolare l'art. 2 che dispone "Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime";

**VISTO** il DPCM dell'8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art.2 comma r) e s)

**VISTA** la direttiva n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto: "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

**VISTO** il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTO** il D.L. n.19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTO** che il DPCM del 1 aprile 2020

**VISTA** la circolare n.2\_2020 del 01/04/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto: "misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa".

#### RICHIAMATE

- la circolare CONAF n.9 del 06 marzo 2020 avente ad oggetto "DPCM Disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la circolare CONAF n.11 del 13/03/2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.59 del 8-3-2020) (GU n.62 del 9-3-2020) (GU n.64 del 11-3-2020) Direttiva 2/2020 Ministero della Pubblica Amministrazione. *Disposizioni COVID 19- Seconda Informativa*. Circolare n.11 del 13/03/2020;
- la circolare CONAF n. 13 del 20/03/2020 avente per oggetto: "Indicazioni e linee guida di comportamento per i datori di lavoro pubblici – Circolare 1 del Ministero della funzione Pubblica del 4 marzo 2020– Direttiva n° 2 della Funzione pubblica del 12 marzo 2020 - DL Cura Italia del 17 marzo 2020";





Ministero della Giustizia

- la circolare CONAF n.16 del 31/03/2020 avente per oggetto: "COVID - 19: provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività amministrative, dei consigli di disciplina, dei procedimenti pendenti, delle procedure contabili, delle procedure concorsuali e delle modifiche delle piante organiche\_INFORMATIVA".

#### RICHIAMATO

- Il proprio decreto n.6 del 10/03/2020.

#### DECRETA

- Di **prolungare il lavoro agile in costanza di stato di emergenza e di limitare la presenza del personale in servizio presso le sedi del CONAF, così come definito nel DP 6/20, sino alla data del 13 aprile 2020** compreso, salvo diverse previsioni e comunque sino al cessare dello stato di emergenza.
- Che durante il periodo emergenziale saranno da evitare quanto possibile riunioni e meeting con la presenza fisica del personale e/o di Consiglieri e/o di qualunque altro soggetto: le stesse dovranno svolgersi preferibilmente attraverso strumenti telefonici o telematici.
- Di evitare assembramenti del personale nelle aree comuni e utilizzare, ove necessario e secondo le prescrizioni di legge, dispositivi di protezione adeguati.
- Di chiudere gli uffici del CONAF al pubblico e limitare gli accessi allo stretto necessario per Consulenti e Collaboratori.
- Che relativamente alle riunioni di Consiglio, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, gli stessi si potranno tenersi in modalità telematica o telefonica sino alla data del 13/04/2020, seguendo le disposizioni del DL Cura Italia;
- Che relativamente alle Assemblee degli ordini territoriali e le Conferenze dei Presidenti di Federazione, le stesse potranno tenersi in modalità telematica sino alla data del 13 aprile 2020, seguendo le disposizioni del DL Cura Italia;
- Di sollecitare gli ordini territoriali e le federazioni ad attuare le disposizioni sopra richiamate.
- Di sospendere qualsiasi attività che implichi affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a data successiva al 3 aprile e sino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti derivanti dalle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Si trasmette il decreto agli uffici competenti per i successivi adempimenti relativi all'organizzazione del lavoro agile e all'eventuale turnazione del personale.

Il presente provvedimento, composto da quattro pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente.

Roma, 3 aprile 2020

Il Presidente

 **Sabrina Diamanti**, Dottore Forestale

